

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2270 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

relativa all'equivalenza delle borse ufficiali a Singapore in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 648/2012 fissa gli obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC») e gli obblighi di segnalazione per tali contratti. L'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 definisce i derivati OTC come contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. Pertanto qualsiasi contratto derivato la cui esecuzione ha luogo su un mercato di un paese terzo non ritenuto equivalente a un mercato regolamentato è classificato come OTC ai fini del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (2) A norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE, ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa.
- (3) Affinché un mercato di un paese terzo sia considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, l'esito effettivo dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili e delle disposizioni di vigilanza e in materia di applicazione dovrebbe essere equivalente a quello dei requisiti dell'Unione per quanto concerne gli obiettivi regolamentari conseguiti. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse ufficiali a Singapore siano equivalenti ai requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE, e che tali mercati siano soggetti a vigilanza e applicazione efficaci su base continuativa. I mercati che sono autorizzati come borse ufficiali alla data di adozione della presente decisione dovrebbero pertanto essere identificati come mercati considerati equivalenti a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE.
- (4) Il quadro giuridico relativo alle borse ufficiali di Singapore è costituito dalla Securities and Futures Act (legge su titoli e future, di seguito «la SFA»), dai Securities and Futures (Markets) Regulations (regolamenti su titoli e future in materia di mercati) del 2005, dai Securities and Futures (Corporate Governance of Approved Exchanges, Approved Clearing Houses and Approved Holding Companies) Regulations (regolamenti su titoli e future in materia di governo societario delle borse ufficiali, delle stanze di compensazione ufficiali e delle holding ufficiali) del 2005, dai Securities and Futures (Offers of Investments) (Shares and Debentures) Regulations (regolamenti su titoli e future in materia di offerte di investimento — azioni e obbligazioni) del 2005, dai Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Regulations (regolamenti su titoli e future in materia di concessione di licenze e condotta delle attività) del 2004 e dagli orientamenti emessi dall'autorità monetaria di Singapore (di seguito «la MAS») ai sensi della sezione 321 della SFA, in particolare Guidelines on the Regulation of Markets No SFA 02-G01 (gli orientamenti per la regolamentazione dei mercati) e Guidelines on Fit and Proper Criteria No FSG-G01 (gli orientamenti sui criteri di onorabilità e competenza). Gli orientamenti per la regolamentazione dei mercati fissano gli obblighi per le borse ufficiali, quali l'obbligo di garantire un funzionamento equo, ordinato e trasparente del mercato. La sezione 321, paragrafo 5, della SFA stabilisce che l'inosservanza di qualsiasi orientamento può essere invocata in qualsiasi procedimento civile o penale dalla parte che intende stabilire l'esistenza o l'assenza di eventuali responsabilità. Inoltre, la sezione 334, paragrafo 1, e la sezione 335 abilitano la MAS a infliggere ammende alla borsa ufficiale qualora la MAS constati che la borsa è responsabile della violazione di qualsiasi orientamento. Inoltre, per ciascuna borsa ufficiale esiste un codice che contempla talune

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GUL 145 del 30.4.2004, pag. 1).

